**N. 04855/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 09770/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9770 del 2011, proposto dalla Ditta Latartara Michele & C. S.n.c. dei F.Lli Latartara Vito e Nicola, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Piacquaddio, Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320;

*contro*

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Centrobanca Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ludovico Motti Barsini e Anna Baldini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Gorizia N.22;

*per la riforma della sentenza del t.a.r. puglia – bari, sezione ii, n. 01407/2011, resa tra le parti, concernente revoca di agevolazioni finanziarie;*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Centrobanca Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Viste la precedente ordinanza della sezione n. 175/12 del 18.1.2012 di rigetto dell’istanza cautelare e la riproposizione dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 58 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Antonucci, e Motti Barsini;

Ritenuto che sussistano i presupposti per il riesame dell’istanza cautelare, in presenza di un prospettato danno grave e irreparabile, connesso all’emanazione di cartella esattoriale, contenente ingiunzione di pagamento in unica soluzione della somma di €. 164.116,62;

Ritenuto pertanto che la nuova istanza cautelare possa essere accolta fino all’esame nel merito della questione dedotta in giudizio, nella pubblica udienza che viene fissata per il giorno 23 aprile 2013;

ritenuto altresì che le spese della presente fase possano essere compensate, previo bilanciamento delle opposte ragioni delle parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9770/2011) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa la trattazione del merito della causa per il giorno 23 aprile 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)